

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 33

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - SAIU - CANU - ENNAS - MANCA Ignazio - MELE - PIRAS

il 17 luglio 2019

Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 4 del 2015
(Esercizio del controllo analogo. Commissione del controllo analogo)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'esercizio del controllo analogo, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", consente ai soggetti partecipanti all'Ente di governo di esercitare una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

Allo stato attuale il secondo comma dell'articolo 7 bis della legge n. 4 del 2015, prevede alle lettere b), c) e d) l'elezione di un componente della Commissione (organo deputato all'esercizio del controllo analogo) eletto rispettivamente:

- per la lett. b) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
- per la lett. c) tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
- per la lett. d) tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

In proposito, si rappresenta che nel territorio regionale sono innumerevoli i comuni la cui popolazione rientra nelle fasce soprarichiamate, ciascuno con delle proprie specificità e problematiche.

Da ciò ne consegue la necessità di estendere la rappresentatività dei componenti della Commissione, per ciascuna fascia di popolazione, prevedendo un componente per ciascuna provincia.

Con tale estensione il rappresentante facente parte della Commissione avrebbe una rappresentatività effettiva e non puramente simbolica e pertanto idonea a garantire una reale partecipazione alla gestione dell'organismo controllato, in quanto limitatamente circoscritta alla conoscenza di uno specifico ambito territoriale provinciale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale
n. 4 del 2015

(Esercizio del controllo analogo. Commissione
del controllo analogo)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 bis della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) è così sostituito:

"2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito e facenti parte, inoltre, dell'assemblea dei soci del gestore unico eleggono, con quote di rappresentanza paritarie, tredici componenti della commissione per il controllo analogo e la Regione nomina il quattordicesimo componente. Per assicurare uniformità di rappresentanza i singoli componenti la commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci appartenenti alle seguenti categorie:

- a) un componente eletto tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
- b) un componente eletto tra i sindaci dei comuni per ciascuna delle quattro province con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
- c) un componente eletto tra i sindaci dei comuni per ciascuna delle quattro province con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
- d) un componente eletto tra i sindaci dei comuni per ciascuna delle quattro province con popolazione inferiore a 3.000 abitanti."